

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-564	del 28/06/2017
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna relativa alle modalità di controllo delle pre-relazioni di riferimento da parte di SAC/ST (LG30) "DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento".	
Proposta	n. PDTD-2017-573	del 28/06/2017
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Zinoni Franco	

Questo giorno 28 (ventotto) giugno 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 69 del 19/06/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna relativa alle modalità di controllo delle pre-relazioni di riferimento da parte di SAC/ST (LG30) "DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento".

VISTI:

- la L.R. n. 44/95 recante “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (Arpae) dell’Emilia – Romagna”, ed in particolare:
 - o l’art. 4 in base al quale l’Agenzia, Ente strumentale della Regione Emilia – Romagna è dotato di autonomia tecnica ed amministrativa;
 - o l’art. 5, comma 2, lett. h) che prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpae il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo e alla lett. i) lo svolgimento delle funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- a L.R. n. 13 del 29/7/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che all'art. 16 dispone che “l’Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna) è ridenominata Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”, (nel seguito denominata Arpae) a decorrere dal 1/01/2016, ed in particolare:
 - o l'art. 16 comma 2 recita "Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale";
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 124 del 01 febbraio 2010, ed in particolare l’art. 8, comma 2, il quale attribuisce al Direttore Tecnico di Arpae, nell’ambito delle funzioni di supporto al Direttore Generale, compiti di orientamento delle risorse professionali diffuse nella rete dell’Agenzia;
- il Regolamento per il Decentramento amministrativo di Arpae, da ultimo modificato con la Delibera del Direttore Generale n. 69 del 19/06/2017 ed in particolare il combinato disposto dell’art. 4 con l’Allegato B, lett. e), che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad

emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che nel corso del 2016 è stato costituito il GdL AIA SAC-ST della Direzione Tecnica, al quale hanno partecipato rappresentanti dell'Area Vigilanza e Controllo (con funzione di coordinamento), delle SAC e dei Servizi Territoriali, al fine di dotarsi di criteri omogenei per la valutazione delle procedure AIA e delle attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio regionale;
- che il Gruppo di Lavoro AIA SAC-ST si è riunito il 14/09/16 per affrontare il tema della relazione di riferimento, discutendo in particolare della ricognizione delle relazioni di riferimento pervenute e delle verifiche della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (così detta pre-relazione) di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, della gestione della mancata trasmissione della pre-relazione; dei criteri per la valutazione della pre-relazione di riferimento; delle competenze dei ST in materia di controllo e vigilanza su tale argomento; dei criteri di inadeguatezza dei documenti trasmessi e delle modalità di comunicazione degli esiti della valutazione;
- nella medesima riunione del 14/9/2016 il Gruppo di Lavoro AIA SAC-ST ha trovato la convergenza su una procedura per la valutazione della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (così detta pre-relazione) di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, come ampiamente descritta nel verbale della riunione;

CONSIDERATO:

- che la procedura sopra detta, fornisce puntuali indicazioni in merito agli aspetti tecnico-amministrativi ed alle attività di vigilanza e controllo per la valutazione della pre-relazione è stata condivisa dal Coordinamento dei Servizi Territoriali del 27 settembre 2016 e dalla Regione Emilia-Romagna nella riunione di Coordinamento del 25 ottobre 2016;

RITENUTO:

- di approvare il documento, allegato sub. A) al presente provvedimento, elaborato dalla Direzione Tecnica sulla base del verbale della riunione del GdL AIA SAC-ST del 14/9/2016, fornendo la forma giuridica della Circolare interna indirizzata alle Sezioni Provinciali ed alle SAC di Arpa;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Arpa in materia di Decentramento amministrativo;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, la Dott.ssa Susanna Ricci DELLA Direzione Tecnica;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Circolare interna, indirizzata alle SAC ed alle Sezioni Provinciali di Arpa, allegato sub. A) al presente provvedimento : "DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" (LG30).

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza
dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Indice

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITÀ'
5. CRITERI METODOLOGICI
 - 5.1. Programmazione
 - 5.2. Competenze
 - 5.3. Criteri per la valutazione della pre – relazione di riferimento
 - 5.4. Criteri di inadeguatezza ella relazione di cui all'allegato 1 al DM 272/14
 - 5.5. Comunicazione esiti valutazione
 - 5.6. Gestione mancata trasmissione della pre – relazione di riferimento
 - 5.7. Sinadoc
 - 5.8. Tariffe
6. ALLEGATI
7. MODULI
8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Natura modifica: prima emanazione		in vigore dal
Redazione	Verifica	Approvazione
Direzione Tecnica	Direzione Tecnica	Direzione Tecnica

1. SCOPO

	CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA	LG30/DT
<i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i>		Revisione 0 del Pag 2 di 8

Scopo della presente Circolare è quello di fornire indicazioni sulle modalità di valutazione dei contenuti della "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui al DM 272/2014.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Circolare si applica alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni ed ai Servizi Territoriali di Arpae.

3. RIFERIMENTI

- D. Lgs 152/06 "Norme in materia Ambientale"
- D.Lgs. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE(2014/C 136/01) "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
- DM 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Circolare MATTM Prot. 2295 GAB del 27/10/2014
- DGR 245/2015
- Comunicazione RER prot. n. PG/2015/0391435 del 8/6/2015
- Circolare MATTM prot. 12422/GAB del 17/06/2015
- Circolare MATTM prot. 27569 del 14/11/2006
- Verbale del GdL AIA SAC/ST di Arpae del 14/9/2016
- Verbale di Coordinamento dei Servizi Territoriali del 27 settembre 2016,
- Verbale dell'incontro istruttorio di coordinamento IPPC-AIA e AUA Regione-ARPAE del 25 ottobre 2016.
- Istruzioni per la compilazione di Sinadoc

4. RESPONSABILITÀ'

ATTIVITÀ'	RESPONSABILITÀ'
Ricevimento documentazione	Operatori SAC - Operatori ST
Apertura pratica Sinadoc	Operatori SAC
Istruttoria preliminare per verifica conformità documentale	Operatori SAC
Richiesta pareri altri enti	Operatori SAC
Richiesta verifica a ST	Operatori SAC
Relazione tecnica	Operatori ST
Rilascio parere	Operatori SAC

	<p>CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG30/DT</p>
<p><i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 3 di 8</p>

5. CRITERI METODOLOGICI

Il D. Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva IED ha introdotto sostanziali modifiche ed integrazioni alla parte seconda Titolo III Bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" del D.Lgs. 152/2006.

Tra queste si annovera l'obbligo per i gestori di presentare la relazione di riferimento definita dall'art. 5 comma 1 lettera v-bis del vigente D.Lgs. 152/2006:

'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

In accordo all'art. 29 sexies, comma 9 sexies, il DM 272/2014 ha definito nell'Allegato 1 la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" (di seguito pre-relazione) e negli Allegati 2 e 3 rispettivamente "I contenuti minimi della relazione di riferimento" ed "I criteri per l'acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti".

Il succitato Decreto Ministeriale, per le installazioni elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, stabilisce infatti che il gestore debba eseguire la procedura di cui all'Allegato 1, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'Autorità Competente della relazione di riferimento; qualora detta procedura si concluda con l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore dovrà presentare tale documento secondo le modalità definite dagli allegati 2 e 3 del medesimo decreto.

Il MATTM con la Circolare del 17/06/2015 ha dato ulteriori indicazioni in relazione alle sostanze pericolose da considerare e con la Circolare del 14/11/2016 ha fornito indicazioni in merito alle opportune verifiche della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014.

La Regione Emilia Romagna con la DGR 245/2015 ha disposto per i gestori delle installazioni AIA le tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla presentazione della pre-relazione e della successiva relazione di riferimento. Inoltre, con nota prot. n. PG/2015/0391435 del 8/6/2015 la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna ha fornito le prime indicazioni in merito alle attività da eseguirsi in sede di ispezione programmata.

Il GdL AIA SAC-ST di questa Agenzia, nella riunione del 14/09/2016, ha affrontato il tema della valutazione delle pre-relazioni ed ha definito una procedura successivamente condivisa dal

	<p>CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG30/DT</p>
<p><i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 4 di 8</p>

Coordinamento dei Servizi Territoriali del 27 settembre 2016 e dalla Regione Emilia-Romagna nella riunione di Coordinamento del 25 ottobre 2016.

La presente circolare definisce le modalità di valutazione della procedura di cui all'allegato 1 al DM 272/2016.

5.1 Programmazione

Fermo restando che il D.Lgs. 152/2006, novellato dal D. Lgs. 46/2014, non prevede espressamente la valutazione delle relazioni di verifica di sussistenza degli obblighi di presentazione della relazione di riferimento di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, in accordo alla Comunicazione della Regione Emilia-Romagna prot. n. PG/2015/0391435 del 8/6/2015 ed alla Circolare MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 si ritiene opportuno effettuare la valutazione dei contenuti di dette relazioni disciplinando la procedura come appresso indicato.

Si stabilisce che le valutazioni delle pre-relazioni siano effettuate dalle SAC e dai ST competenti per territorio entro tre anni dall'emanazione della presente circolare.

Dette valutazioni dovranno essere effettuate, di regola, nell'ambito della programmazione annuale delle visite ispettive ordinarie, mantenendo validi, per le successive determinazioni, i riscontri effettuati dai Servizi Territoriali nell'ambito delle verifiche ispettive già comunicate all'Autorità Competente (oggi SAC) se comprensive di tutti gli elementi di valutazione appresso indicati.

5.2 Competenze

Struttura Autorizzazione e Concessione competente per territorio

La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae, effettua una verifica formale dei contenuti delle pre-relazioni, valutandone la coerenza rispetto alla procedura riportata nell'Allegato 1 al DM 272/2014.

La SAC trasmette al competente Servizio Territoriale le pre-relazioni relative alle installazioni per cui è programmata l'ispezione ordinaria per la verifica delle sostanze pericolose (usate, prodotte o rilasciate) e la rispondenza dei presidi di tutela ambientale dichiarati dal gestore.

La trasmissione deve avvenire con congruo anticipo al fine di consentire la preparazione della verifica ispettiva.

Nell'ambito della trasmissione delle pre-relazioni la SAC può formulare esplicite richieste di verifica di ulteriori elementi ritenuti necessari alla valutazione complessiva delle pre-relazioni.

Qualora le pre-relazioni fossero già in possesso del competente Servizio Territoriale, la procedura si ritiene attivata per le installazioni oggetto di verifica ispettiva secondo il programma concordato.

Servizio Territoriale competente per territorio:

Il Servizio Territoriale competente per territorio effettua l'esame dei contenuti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014 in ciascuna installazione per cui è programmata la visita ispettiva ordinaria, verificandone la coerenza rispetto a:

- sostanze pericolose dichiarate dal gestore,
- presidi di tutela ambientale,
- eventuali specifiche richieste pervenute della SAC.

Le valutazioni della pre-relazione di cui all'Allegato 1 al DM 272/14 verranno trasmesse alla SAC competente con una apposita nota, il cui modello è riportato in allegato.

	<p>CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG30/DT</p>
<p><i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 5 di 8</p>

Le valutazioni in merito agli elementi della pre-relazione esaminati nel corso della visita ispettiva non dovranno essere riportati nel rapporto ispettivo.

5.3 Criteri per la valutazione della pre-relazione di riferimento

La relazione di cui all'Allegato 1 al DM 272/14 è valutata “formalmente completa” quando:

- ripercorre lo schema logico previsto dalla procedura di cui all'allegato 1 al DM 272/2014;
- sono riportate con un adeguato dettaglio (quantità e tipologia) tutte le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
- sono descritte anche in misura generale le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito o di un'area più ampia che ricomprenda il sito; le medesime informazioni si ritiene siano fornite anche quando viene fatto un puntuale rimando a documenti già in possesso dell'A.C.;
- sono descritte in dettaglio tutte le misure di contenimento della contaminazione ovvero sia fatto un puntuale rimando a documenti in possesso dell'A.C. che si ritengono esaustivi;
- la nota trasmessa dal competente Servizio Territoriale a seguito delle verifiche effettuate nel corso dell'ispezione programmata non segnali criticità in relazione alle sostanze pericolose dichiarate dal gestore ed ai presidi di tutela ambientale;
- le valutazioni conclusive del documento siano chiare e logicamente ripercorribili, oppure siano tratte a seguito di una valutazione quantitativa o mediante idonea analisi di rischio di accadimento di eventi accidentali.

5.4 Criteri di inadeguatezza della relazione di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014

La relazione di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014 si ritiene “formalmente incompleta” quando:

- risultano assenti informazioni in merito alle sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate), alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, alle caratteristiche dell'impianto ed ai presidi di tutela ambientale;
- il Servizio Territoriale, in sede di ispezione ordinaria, rilevi difformità rispetto ai contenuti della pre-relazione.

5.5 Comunicazione esiti valutazione

La SAC esprimerà la valutazione di “completezza formale” della pre-relazione nell'ambito del primo aggiornamento o riesame dell'AIA.

Nell'AIA, unitamente alla valutazione della pre-relazione, verrà introdotta ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM 272/2014 la prescrizione di aggiornamento della pre-relazione ogni qual volta vengano proposte delle modifiche che interessano le sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate), il processo produttivo se interviene sulle sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) ed i presidi di tutela ambientale.

Qualora la relazione di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014 sia valutata “formalmente incompleta”, oppure non sono ritenute valide le conclusioni della procedura di esclusione dalla Relazione di Riferimento, la SAC comunica al Gestore gli esiti della valutazione negativa richiedendo le necessarie integrazioni.

Le richieste di integrazione necessarie per la valutazione della completezza formale della pre-relazione, ovvero la richiesta di presentazione della Relazione di Riferimento dovrà essere

	<p>CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG30/DT</p>
<p><i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 6 di 8</p>

comunicata dalla SAC in tempi congrui al gestore e comunque entro il termine di 3 (tre) anni dalla presente circolare.

5.6 Gestione mancata trasmissione pre-relazione di riferimento

Nei casi in cui si rilevi che il gestore di una installazione AIA abbia omesso la trasmissione della pre-relazione di riferimento, la SAC invierà una nota di sollecito, stabilendo un tempo congruo, per la trasmissione del documento che di norma non dovrà essere superiore a 60 giorni dalla richiesta. Qualora allo scadere di questo termine il gestore sia ancora inadempiente la SAC dovrà procedere alla diffida, assegnando un termine non superiore a 60 giorni entro il quale il gestore dovrà trasmettere la pre-relazione.

Se, allo scadere dei termini della diffida, il gestore risulti ancora inadempiente, la SAC procederà d'ufficio ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 29 quattordicesimo comma 2.

5.7 SINADOC

Per la gestione della procedura di verifica delle pre-relazioni è stata predisposta l'istruzione I18 "Inserimento dati per Verifica Relazione di riferimento AIA" accessibile dal seguente link:

<https://sites.google.com/a/arpae.it/istruzioni-sinadoc/home/i18-inserimento-dati-per-verifica-relazione-di-riferimento-aia?pageMoved=Home>

5.8 TARIFFE

Per la valutazione della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, non finalizzata alla validazione della stessa, non è prevista alcuna tariffa istruttoria.

6. ALLEGATI

Contenuti essenziali della relazione di verifica ispettiva che il ST trasmette alla SAC, in merito alla relazione di cui all'Allegato 1 al DM 272/14

Premessa

In accordo alle indicazioni della circolare Arpae (LG30/DT), prf. 5.2 "Competenze", nell'ambito della visita ispettiva ordinaria effettuata in data xxxxxxxx presso xxxxxx, si è proceduto ad effettuare la verifica della relazione di cui all'allegato 1 al DM 272/14, trasmessa dal Gestore in data prot ed acquisita agli atti in data xxxx,

Verifiche effettuate

- a) sostanze pericolose prodotte, utilizzate o rilasciate
- o Verificare la coerenza di quanto riportato nella pre-relazione relativamente alle sostanze pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) sia in termini di quantità che di tipologia (vedi frasi di rischio).
- o Valutare la correttezza della dichiarazione basandosi sulle indicazioni del DM 272/2014, Allegato 1 paragrafo 2 "Quantitativi" ed alle indicazioni riportate nella Circolare MATTM del 17/06/2015 punto 12).
- b) presidi di tutela ambientale,

	<p>CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG30/DT</p>
<p><i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 7 di 8</p>

- o Verificare la rispondenza di quanto riportato nella pre-relazione con l'effettivo stato dei luoghi in relazione alla presenza e manutenzione dei presidi di tutela ambientale.
- o Valutare l'opportunità di richiedere azioni correttive/integrative per il corretto uso e manutenzione dei presidi di tutela ambientale
 - c) eventuali specifiche richieste pervenute della SAC.
- o Da valutare caso per caso in accordo alla SAC.

Valutazioni conclusive

La relazione si deve concludere con un giudizio positivo o negativo in relazione agli elementi della pre-relazione di riferimento osservati in fase ispettiva.

Dovranno essere segnalate eventuali difformità in relazione allo stato dei luoghi con particolare riferimento ai presidi di tutela ambientali o alle sostanze pericolose utilizzate prodotte o scaricate.

Potranno essere richieste integrazioni al documento indicando se gli stessi siano essenziali per l'espressione di un giudizio positivo.

	<p>CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG30/DT</p>
<p><i>DM 272/2014: Valutazione della procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento</i></p>		<p>Revisione 0 del Pag 8 di 8</p>

7. MODULI

Non sono presenti moduli.

8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Rev	Del	Natura della modifica	
		Punto	Descrizione
0			Prima emissione